



Ministero dell'istruzione
Istituto Comprensivo Statale "G.Parini"
Via Roma - 21055 Gorla Minore (VA)
Tel. e fax : 0331 601650
P.I. 81009990128

e-mail uffici: vaic85400n@istruzione.it - comprensivogorla@libero.it - vaic85400n@pec.istruzione.it

DIRETTIVA prot. N. ~~2227~~ A1/4 del 20/08/2020 sulla VIGILANZA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO il D.lgs. 297/94 *Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione*;

VISTO l'art. 61 della L. 312/80;

VISTO l'art. 2043 C.C. nonché l'art. 2048 C.C., che prevede a carico del docente una responsabilità aggravata, in quanto basata sulla presunzione di *culpa in vigilando*, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto ex art. 2050 C.C.;

VISTO il D.lgs. 81/08, recante *Testo Unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro* e, in particolare, l'art. 18 c. 3-bis, che pone in capo al Dirigente Scolastico il dovere di vigilanza in ordine agli obblighi di cui agli articoli 19 e 20;

VISTO il D.P.R. 249/98 e s.m.i., recante lo *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*;

VISTO l'ultimo C.C.N.L. Comparto scuola;

VISTI i Regolamenti di Istituto;

CONSIDERATA la necessità di esplicitare e di portare a conoscenza di tutte le componenti scolastiche le vigenti disposizioni regolamentari interne;

CONSIDERATO il dovere istituzionale del Dirigente Scolastico di assicurare la gestione unitaria e funzionale del servizio scolastico, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia formative;

CONSIDERATA la responsabilità di adottare provvedimenti amministrativi, gestionali-organizzativi e di controllo, in particolare in materia di vigilanza sugli studenti, posta in capo al Dirigente Scolastico (Cass. Civ. Sez. III, 3/2/99, n. 916), cui non competono invece specifici obblighi di vigilanza sugli alunni;

CONSIDERATO il vincolo negoziale che si instaura con l'iscrizione a scuola, così come con l'ammissione ad un'uscita didattica e/o ad un viaggio d'istruzione, dal quale sorge a carico dell'Istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni (Cass. Civ. Sez. III, 8/2/12 n. 1769; Cass. Civ. Sez. I, 30/3/99 n. 3074, Cass. Civ. Sez. III, 5/9/86 n. 5424), anche al di fuori dell'orario scolastico, se è stato consentito l'ingresso anticipato nella scuola o la sosta successiva (Cass. Civ. Sez. III, 19/2/94 n. 1623);

CONSIDERATO il rilievo primario dell'obbligo della vigilanza rispetto agli altri obblighi di servizio, in conseguenza del quale, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte dei Conti, Sez. III, 19/2/94, n. 1623);

CONSIDERATA la sussistenza dell'obbligo di vigilanza, con derivanti responsabilità, anche nel periodo della ricreazione (Corte dei Conti, Reg. Piemonte 11/10/99 n. 1590);



Ministero dell'istruzione
Istituto Comprensivo Statale "G.Parini"
Via Roma - 21055 Gorla Minore (VA)
Tel. e fax : 0331 601650
P.I. 81009990128

e-mail uffici: vaic85400n@istruzione.it - comprensivogorla@libero.it - vaic85400n@pec.istruzione.it

CONSIDERATO l'onere di vigilanza inversamente proporzionale all'età anagrafica (Cass. 31/01/2018, n. 2334),

EMANA la seguente Direttiva, con valore di notifica per TUTTO il personale:

Art. 1

Obbligo di vigilanza

La custodia, il controllo, la vigilanza degli studenti costituisce dovere primario di tutto il personale della scuola. Tale dovere si estende dal momento dell'ingresso degli studenti nelle pertinenze (cortili, atrio, etc..) e nei locali della scuola a quello della loro uscita (Cass. 5/9/1986, n. 5424), e comprende i periodi destinati all'intervallo/ricreazione (Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342).

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi predispone, come da specifica Direttiva, un articolato e dettagliato piano di attività per il Personale ausiliario, che preveda *inter alia* la dislocazione del personale stesso in modo da garantire la continuità della vigilanza, per quanto di competenza, in relazione agli spazi e ai tempi in cui vige tale obbligo.

Art. 2

Accoglienza in classe

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, il docente si trova in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e assiste all'uscita degli studenti medesimi (art. 29 c. 5 C.C.N.L.). L'ingresso degli studenti nei locali dell'Istituto è consentito cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni; al di fuori delle attività istituzionalmente previste (per es. corsi pomeridiani, ecc.), per le quali sia comunque individuato il personale su cui ricade il dovere di vigilanza, agli studenti non è consentita la permanenza nei locali dell'Istituto oltre l'orario di lezione, a meno di espressa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Art. 3

Vigilanza durante le ore di lezione

Il docente, per adempiere all'obbligo di vigilanza, non si assenta dalla classe nel corso delle lezioni e non lascia soli gli studenti a lui affidati. Solo in caso di assoluta ed indifferibile necessità di assentarsi temporaneamente dalla classe durante l'espletamento dell'attività didattica, il docente, prima di allontanarsi, incarica un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino ad avvenuto ritorno. Il collaboratore scolastico non può opporre rifiuto ad effettuare la vigilanza in forza degli obblighi scaturenti dal profilo professionale contrattualmente definito. Il collaboratore scolastico risponde per i danni subiti dagli alunni a causa di omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Art. 4

Periodo tra una lezione e la successiva

Il docente, nel cambio d'ora tra una lezione e quella successiva, si reca da un'aula all'altra senza alcun indugio, curando di ridurre al minimo il tempo necessario allo spostamento. Il docente, il cui orario preveda presa di servizio in ora successiva alla



Ministero dell'istruzione
Istituto Comprensivo Statale "G.Parini"
Via Roma - 21055 Gorla Minore (VA)
Tel. e fax : 0331 601650
P.I. 81009990128

e-mail uffici: vaic85400n@istruzione.it - comprensivogorla@libero.it - vaic85400n@pec.istruzione.it

prima o comunque dopo un'ora c.d. "libera", cura di presentarsi con puntualità e senza ritardo nella classe in cui deve prestare servizio.

Art. 5

Ritardi o assenze del Docente

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o ai cambi di turno dei docenti, si accertano di eventuali ritardi o assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o assenza dei docenti i collaboratori scolastici vigilano sugli studenti, nel contempo avvisando della situazione i responsabili di plesso.

Art. 6

Vigilanza sui minori disabili

La vigilanza sui minori disabili è sempre assicurata dal docente di sostegno e/o dal docente disciplinare che, in caso di necessità, può richiedere di essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.

Art. 7

Vigilanza durante gli intervalli

Nel corso dei periodi di intervallo/ricreazione il dovere di vigilanza nelle aule grava sui docenti in servizio, mentre ricade sul personale A.T.A. nei corridoi, nei servizi igienici e negli spazi comuni. Per l'intervallo/ricreazione dovranno essere privilegiati gli spazi interni all'edificio, più facilmente sorvegliabili; solo in caso di condizioni atmosferiche particolarmente favorevoli e comunque in misura minoritaria le pertinenze esterne. Sul punto in questione si veda anche il successivo articolo.

Art. 8

Tragitto aula - palestra - aule speciali - locale mensa

Durante il tragitto aula-palestra/laboratori/aule speciali/ locale mensa e viceversa, l'obbligo di vigilanza sugli studenti ricade sul docente in servizio.

Particolare attenzione andrà riservata al passaggio in spazi esterni all'edificio scolastico che non costituiscano pertinenze dello stesso e siano dunque qualificabili come spazi pubblici aperti, non chiusi da cancello o recintati. Passaggio e permanenza in tali spazi dovranno essere accuratamente sorvegliati e limitati all'indispensabile e ad attività programmate.

Art. 9

Uscita degli studenti durante le ore di lezione

Il Docente non autorizza gli studenti all'uscita temporanea dall'aula nel corso delle lezioni, salvo casi di assoluta necessità; in ogni caso, non è mai autorizzata l'uscita di più di uno studente alla volta.

Art. 10

Visite guidate e viaggi di istruzione

In occasione di uscite didattiche o viaggi di istruzione l'obbligo di vigilanza sugli studenti, ricadente sui docenti accompagnatori, si fa particolarmente stringente in virtù della peculiare natura dell'attività didattica in essere. In considerazione del fatto che,



Ministero dell'istruzione
Istituto Comprensivo Statale "G.Parini"
Via Roma - 21055 Gorla Minore (VA)
Tel. e fax : 0331 601650
P.I. 81009990128

e-mail uffici: vaic85400n@istruzione.it - comprensivogorla@libero.it - vaic85400n@pec.istruzione.it

come prova liberatoria, occorre non solo dimostrare di non aver potuto impedire il fatto dannoso, ma anche di avere adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il fatto stesso (Cass. 3/2/99, n. 916), nel corso di uscite didattiche o viaggi di istruzione i docenti accompagnatori assicurano la loro costante presenza all'interno del gruppo, non autorizzano gli studenti, né individualmente né in gruppo, ad allontanarsi dalla scolaresca in visita ed adottano ogni opportuna misura organizzativa che si reputi atta ad evitare fatti illeciti o situazioni potenzialmente dannose

Art. 11

Doveri di correttezza

Il docente risponde del contegno disciplinare dei propri studenti e garantisce il mantenimento della necessaria disciplina durante le ore di lezione, adottando gli eventuali provvedimenti di competenza e segnalando tempestivamente al Dirigente Scolastico, previa annotazione sul registro di classe, i comportamenti che, potendo costituire violazione dei doveri di correttezza della componente studentesca, possano determinare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, secondo le procedure previste dalle vigenti norme e dai Regolamenti di Istituto.

Art. 12

Diritto-dovere di intervento

Ogni docente, nella propria qualità di formatore ed educatore, ha titolo ed obbligo ad intervenire nei confronti di tutti gli studenti, anche non propri, ove constatati pericolo o la violazione delle norme che regolano la vita civile della comunità scolastica. La componente studentesca ha il dovere di ottemperare immediatamente alle legittime disposizioni impartite dal personale della scuola, docente o A.T.A., intese a ristabilire la correttezza dei rapporti interpersonali.

Art. 13

Obblighi in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro

Ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. a) del D.lgs. 81/08, gli studenti rivestono la qualifica di "lavoratori" quando impegnati in attività laboratoriali, comprese le attività sportive in palestra, nel corso delle quali si faccia uso di attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici o di apparecchiature fornite di videoterminali.

Nel corso di tali attività sul docente, che riveste la qualifica di preposto (art. 2 c. 1 lett. e) del D.lgs. 81/08), gravano, oltre ai consueti obblighi di vigilanza, gli obblighi di cui all'art. 19 D.lgs. 81/08.

In forza di tali obblighi il Docente, in particolare:

- a) sovrintende e vigila sull'osservanza, da parte degli studenti, degli obblighi di legge e delle disposizioni in materia antinfortunistica e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a disposizione;
- b) segnala tempestivamente all'ufficio di Presidenza e all'RSPP eventuali deficienze di mezzi, attrezzature di lavoro o dei dispositivi di protezione individuale, nonché ogni eventuale situazione di pericolo che si verifichi durante le attività.

Si coglie l'occasione della presente Direttiva per riportare, in attesa di più strutturali e già richieste modifiche architettoniche, un semplice decalogo riguardante alcune



Ministero dell'istruzione
Istituto Comprensivo Statale "G.Parini"
Via Roma - 21055 Gorla Minore (VA)
Tel. e fax : 0331 601650
P.I. 81009990128

e-mail uffici: vaic85400n@istruzione.it - comprensivogorla@libero.it - vaic85400n@pec.istruzione.it

azioni che si possono segnalare e/o fare per migliorare la sicurezza nell'edificio scolastico:

1. *evidenziare tutte le parti pericolose degli arredi scolastici: spigoli dei banchi, spazio tra la lavagna e l'intelaiatura di sostegno della stessa, finestre che si aprono all'interno della classe offrendo spigoli vivi che intralciano i passaggi, ecc.*
2. *coprire tutti gli angoli sporgenti con supporti plastici,*
3. *coprire con gomma le colonne portanti fino ad altezza adulto,*
4. *coprire adeguatamente i termosifoni,*
5. *evitare qualsiasi oggetto di vetro nell'arredo,*
6. *fissare gli armadi alle pareti,*
7. *non porre oggetti alti sugli armadi,*
8. *coprire il pavimento con materiale antisdrucchiolo,*
9. *segnalare i gradini di dislivello e porre sui gradini strisce antisdrucchiolo,*
10. *verificare che tutte le spine e le prese elettriche non siano sfilacciate o penzolanti.*

Art. 14

Protocollo anti-COVID

I doveri di vigilanza prioritari, rispetto a qualsiasi altro adempimento professionale specifico, per tutto il personale scolastico e per tutto il tempo di permanenza a scuola del minore, in ragione del vincolo negoziale contemplato da consolidata giurisprudenza, nella situazione emergenziale COVID-19, sono inclusivi dello scrupoloso rispetto delle misure e dei comportamenti di sicurezza anti-COVID definiti dai protocolli nazionali e d'istituto per la ripresa delle attività in presenza.

Art. 15

Validità e diffusione della presente direttiva

La presente direttiva, che è pubblicata all'Albo e sul sito dell'Istituto, ha carattere permanente, salva la possibilità di future modificazioni o integrazioni.

Considerato il rilievo della materia in parola, si fa obbligo a tutto il personale di attenta lettura e scrupolosa osservanza.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Luisella Cermisoni

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/1993*